



Repertorio n.21.675 Raccolta n.6.455
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI UNIPERSONALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'annuo duemilacinque il giorno ventuno del mese di novembre
(Addì 21-11-2005)

In Pescara, alla Via delle Caserme n.9.

Innanzi a me dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Cepagatti, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente:

- DANDOLO Antonio, nato a Napoli il 20 ottobre 1955, Direttore Generale del Comune di Pescara, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma in nome, vece, conto ed interesse del:

"COMUNE di Pescara", con sede legale ivi alla Piazza Italia n.1, C.F. 00124600685, costituito nella Repubblica Italiana, in virtù dei poteri allo stesso spettanti in forza di legge.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, con il mio consenso rinuncia all'assistenza ei testimoni e ,quindi, con il presente atto, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di Pescara, come innanzi rappresentato, costituisce una società per azioni unipersonale denominata "PESCARA GAS S.p.a." - Unipersonale giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 4 agosto 2005 N.177 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto: il riscatto delle reti, degli impianti e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.a.), l'acquisto della proprietà delle reti, degli impianti e di ogni dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas.

La società potrà sviluppare anche le attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione ed implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonchè la gestione di reti, impianti e manufatti.

La società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

La società potrà, altresì, svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

La società può, in vista del conseguimento degli scopi sociali, costituire specifici enti o società oppure partecipare ad enti o società già costituiti, previa deliberazione dell'assemblea, sempre che l'assemblea reputi tali iniziative necessarie ed opportune in relazione, ad esempio, all'entità dell'investimento, alla consistenza del rischio d'impresa, all'esigenza di operare in conformità ad una scala che consenta significative economie, alla prospettiva di mettere a frutto esperienze acquisite e di acquisirne di nuove.



La società, per il conseguimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta, l'accettazione di finanziamenti, nonché l'accensione di mutui o la prestazione di garanzie) che risultino necessarie ed opportune.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in Pescara.

Ai soli fini della pubblicità nel Registro delle Imprese il comparente precisa che l'indirizzo che dovrà risultare da quest'ultimo è il seguente: Pescara Piazza Italia N.1.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale viene determinato in euro centotrentamila (€120.000,00) suddiviso in mille (1.000) azioni ordinarie, ciascuna del valore di euro centotrenta (€120,00), ed è sottoscritto interamente dall'unico socio costituente il quale ha provveduto a versare per intero il capitale sociale presso la Banca Caripe S.p.a. come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata da detta Banca il 21 ottobre 2005 e che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Tali azioni sono state interamente liberate dal predetto azionista mediante versamento in numerario.

ARTICOLO 5

La durata della Società è stabilita sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto. Il primo esercizio si chiuderà il 31-12-2005.

ARTICOLO 6

La società è costituita sotto l'osservanza di questo atto costitutivo e dello statuto che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", al fine di farne parte integrante sostanziale.

ARTICOLO 7

A comporre il primo organo amministrativo della qui costituita Società viene nominato quale Amministratore Unico, per il periodo di anni tre (3) il signor Del Bianco Ing. Massimo nato a Manoppello il 6 novembre 1961 al quale la nomina verrà comunicata con separato atto. Il Comparente precisa che non sussistono a carico del nominato amministratore unico cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Amministratore unico provvederà a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della Società, ed è autorizzato ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

A comporre il primo Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi vengono nominati i signori:

- Farchione dott. Giuseppe nato a Pescara il 5 luglio 1960 Presidente del Collegio Sindacale, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 12-04-1995 (G.U. 31 bis del 21-04-1995);



- Del Castello dott. Michele nato a Pratola Peligna il 29 luglio 1958, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 26-03-1996 (G.U. 28 bis del 05-04-1996);
- Ranalli dott. Gaetano nato a Pescara il 25 marzo 1950 (Sindaci effettivi) , iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 12-04-1995 (G.U. 31 bis del 21-04-1995);
- Felizzi dott. Alessandro nato a Pescara il 26 giugno 1975, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 05-12-2003 (G.U. n.97 serie IV serie speciale del 12-12-2003);
- Garofalo dott. Carlo nato a Pescara il 29 aprile 1967, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 27-07-1999 (G.U. n. 77 del 28-09-1999), ai quali la nomina verrà comunicata con separato atto.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Le spese di costituzione del presente atto ammontano a circa euro tremila (€.3.000,00).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia, con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi, letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva e conferma.

Consta di due fogli ed occupa quattro pagine intere e sin qui della quinta.

HANNO FIRMATO:

- DANDOLO Antonio
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO (NOTAIO)



Statuto Pescara Gas S.p.A.

Indice

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

- Articolo 1 - Costituzione e denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata
- Articolo 4 - Oggetto Sociale

Titolo II - Soci - Capitale - Azioni- Obbligazioni

- Articolo 5 - Soci e Capitale
- Articolo 6 - Azioni
- Articolo 7 - Limiti alla circolazione delle azioni
- Articolo 8 - Ingresso nuovi soci
- Articolo 9 - Obbligazioni

Titolo III - Organi della Società

- Articolo 10 - Organi della Società

Titolo IV - Assemblee

- Articolo 11 - Assemblea della Società
- Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea
- Articolo 13 - Assemblea Ordinaria
- Articolo 14 - Assemblea Straordinaria
- Articolo 15 - Diritto di intervento
- Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

Titolo V - Amministrazione - Controllo

- Articolo 17 - Amministratore Unico
- Articolo 18 - Collegio Sindacale
- Articolo 19 - Doveri del Collegio Sindacale
- Articolo 20 - Controllo contabile

Titolo VI - Bilancio ed utili

- Articolo 21 - Esercizio Sociale e bilancio
- Articolo 22 - Utili di esercizio

Titolo VII - Norme finali

- Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione
- Articolo 24 - Collegio arbitrale
- Articolo 25 - Rinvio alle norme di legge

TITOLO I - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pescara, denominata Pescara gas S.p.A., indicata nel prosieguo come "Società".

Articolo 2 - Sede

1. La sede legale della Società è nel Comune di Pescara.
2. Con deliberazione dell'Amministratore Unico la Società potrà istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.



Articolo 3 - Durata

1. Il termine di durata della Società è fissato al 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

1. La Società è costituita per riscattare le reti, degli impianti, e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.A.) e acquistare così la proprietà delle reti, degli impianti e di ogni dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas.
2. La Società potrà sviluppare anche le attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione e implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché la gestione di reti, impianti e manufatti.
3. La Società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.
4. La Società potrà, altresì, svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.
5. La Società può, in vista del conseguimento degli scopi sociali, costituire specifici enti o società oppure partecipare ad enti od a società già costituiti previa deliberazione dell'Assemblea sempre che l'Assemblea reputi tali iniziative necessarie ed opportune in relazione, ad esempio, all'entità dell'investimento, alla consistenza del rischio di impresa, all'esigenza di operare in conformità ad una scala che consenta significative economie, alla prospettiva di mettere a frutto esperienze acquisite e di acquisirne di nuove.
6. La Società, per il conseguimento dei propri scopi, potrà compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta e l'accettazione di finanziamenti nonché l'accensione di mutui o la prestazione di garanzie) che risultino necessarie od opportune.

TITOLO II - SOCI-CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Soci e Capitale

1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 120.000,00 (euro centoventimila) suddiviso in 1.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 120,00 ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.
3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di crediti e di beni in natura.
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e secondo le modalità che tale organo reputa convenienti.

Articolo 6 - Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. Ogni azione dà diritto a un voto.

Articolo 7 - Limiti alla circolazione delle azioni

1. Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico, per tutta la durata della Società.
2. Qualsiasi trasferimento azionario che, anche indirettamente e in tempo successivo, faccia venir meno la titolarità, in mano pubblica, della totalità delle azioni della Società, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società stessa.

Articolo 8 - Ingresso nuovi soci

1. Gli Enti locali che abbiano titolo ed interesse all'acquisizione delle quote della Società possono chiedere di entrare a far parte della medesima, conferendole contestualmente - in caso di esito positivo del procedimento di cui ai successivi commi del presente articolo - la proprietà delle proprie reti, dei propri impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per la distribuzione del gas naturale.
2. La domanda di ammissione alla Società, rivolta per iscritto all'Organo amministrativo, e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:
 - a) dichiarazione di piena conoscenza, ed integrale accettazione, di tutte le disposizioni del contratto sociale e del presente Statuto, e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società;
 - b) l'indicazione dell'organo sociale che ha deliberato la domanda;
 - c) l'information memorandum.
3. La Società si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga del caso.



4. In ogni caso l'ingresso di altri Enti locali nella Società è subordinato alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma volto a coordinare e definire le modalità di organizzazione del servizio.
5. Sulla domanda di ammissione di nuovi soci decide l'Assemblea in seduta Straordinaria.

Articolo 9 - Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a. L'Assemblea;
 - b. l'Amministratore Unico;
 - c. il Collegio Sindacale.

TITOLO IV - ASSEMBLEE

Articolo 11 - Assemblea della Società

1. L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437, comma 1 del Codice Civile.
3. Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea.
4. In caso di costituzione di una pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile, l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso, comunicato a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. Il luogo di convocazione dell'Assemblea deve essere compreso nel territorio del Comune di Pescara.
4. L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.
5. In mancanza delle formalità previste dai paragrafi precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea, l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio;
 - b. nomina e revoca l'Amministratore; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, se previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c. determina il compenso dell'amministratore e dei sindaci;
 - d. delibera sulla responsabilità dell'amministratore e dei sindaci;
 - e. approva, dopo essere stato predisposto dall'Amministratore Unico, il documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro atto di indirizzo della Società.



5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;
 - b. in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
6. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria:
 - a. in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;
 - b. in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sui seguenti argomenti devono essere assunte sempre e comunque con il voto favorevole di tanti soci che detengano almeno i 4/5 del capitale sociale:
 - a. modifiche dello Statuto sociale;
 - b. aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441, 5° comma del Codice Civile.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 15 - Diritto di intervento

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.
2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di delega conferita per iscritto.
3. La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore unico, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società né ai membri del Collegio Sindacale o ai dipendenti delle società da essa controllate, né ad aziende o Istituti di credito.
4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.
2. Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità del voto ed accertare i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea nomina un segretario.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

Articolo 17 - Amministratore Unico

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. L'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, ed ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'Amministratore Unico i poteri relativi a:
 - a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
 - b) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa, anche mediante il rilascio ad esse di procure speciali;
 - c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
 - d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessione di prestiti;
 - f) assunzione di mutui.
4. All'Amministratore Unico spetta una indennità di carica stabilita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.



Articolo 18 - Collegio Sindacale

1. L'amministrazione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Sono ineleggibili e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.
3. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.
4. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio nel novero dei Sindaci effettivi.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, 2° comma del Codice Civile.
6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le norme dell'art. 2401 del Codice Civile.
7. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
8. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono adottate a maggioranza assoluta, salvo il diritto per il sindaco dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 19 - Doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
2. I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento - anche individualmente - ad atti di ispezione o di controllo in relazione ai quali dovrà compilarsi verbale da inserirsi nel libro delle adunanze del Collegio sindacale.

Articolo 20 - Controllo contabile

1. Ai sensi dell'art. 2409-bis, 3° comma del Codice Civile, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale con le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2409-ter, del Codice Civile.
2. Qualora la Società decida di far ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile verrà affidato ad un Revisore Contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 - Esercizio Sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2005.
2. L'Amministratore Unico redige il bilancio di esercizio nei termini e nelle forme previste dalla legge.

Articolo 22 - Utili di esercizio

1. Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati:
 - a) il 5% (5 per cento) degli utili netti saranno attribuiti alla riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo 95% (95 per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi verranno devoluti alla riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 24 - Collegio arbitrale



1. Tutte le controversie che insorgessero tra i soci, o tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Pescara.
2. La sede arbitrale sarà stabilita dagli arbitri stessi e comunicata alle parti contendenti.
3. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto con le procedure di cui al Codice di Procedura Civile.

Articolo 25 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.